



REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI



LINEE PROGRAMMATICHE 2004/2009

“Bergamo solidale e dei diritti” Le azioni

- 4) Integrazione dei diversamente abili: Le persone affette da disabilità talvolta rischiano, per la loro fragilità, l'esclusione sociale. Le finalità della programmazione degli interventi, quindi, riguarderanno la promozione dell'integrazione delle persone disabili in tutti gli ambienti di vita, senza dimenticare il sostegno alle famiglie. Progetti innovativi mireranno ad un ulteriore rafforzamento e completamento degli interventi rivolti alle persone disabili: attività formative ed orientamento, costituzione di *équipes* territoriali a favore della disabilità, interventi socio-occupazionali, sportello informativo.
- 6) Recupero dell'emarginazione grave: I motivi per cui si determinano situazioni di povertà sono oggi diversificati. Di questa diversificazione devono tenere conto le politiche per essere efficaci, garantendo condizioni di riduzione del danno e percorsi di recupero dell'autonomia personale e di integrazione sociale, mediante un'offerta coordinata a livello cittadino di servizi e opportunità: Servizio Integrazione Sociale, Progetto integrato a contrasto dell'emarginazione grave, progetti educativo-formativi propedeutici al lavoro, accoglienza temporanea di donne sole con minori, gestione emergenze sociali.

“Bergamo città partecipata” Le azioni

- 6) Nuove modalità di inserimento lavorativo: Nell'affidamento dei lavori e dei servizi si terrà presente l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, riservando alle cooperative sociali una quota del valore generale delle commesse.

Art. 1
Strumenti per l'attuazione degli inserimenti lavorativi

1. Tra le azioni volte a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, il Comune di Bergamo, al fine di favorire la crescita dell'occupazione, promuove l'inserimento dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili residenti nel proprio territorio, per mezzo dei contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi. A tal fine, il Comune di Bergamo e le società di capitali e gli altri soggetti da questo controllati utilizzano i seguenti strumenti:
 - a) progetto sociale e potenzialità di integrazione sociale, quali parti integranti delle offerte presentate dalle imprese partecipanti a procedimenti di scelta del contraente per l'appalto per la fornitura di beni e servizi, il cui importo stimato al netto di I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) convenzioni con cooperative sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - c) contratti, per la fornitura di beni e servizi, di cui all'art. 5, comma 4, della medesima legge n. 381/1991.Il Comune raccomanda i comportamenti disciplinati dal presente regolamento anche alle società di capitali ed agli altri soggetti nei quali abbia partecipazione.
2. I bandi gara, i capitolati speciali d'appalto e le lettere di invito a presentare offerta nei procedimenti di scelta del contraente del Comune di Bergamo possono contenere l'indicazione delle condizioni di cui al comma precedente, lettere a) e c).
3. Il presente regolamento costituisce definizione di indirizzi generali di governo.

Art. 2
Riserva di bilancio per l'attuazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Bergamo destina agli affidamenti ed alle aggiudicazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento una quota minima del 4% dell'importo complessivo annualmente previsto per la fornitura di beni e servizi. La presente riserva è vincolante anche per le società di capitali e gli altri soggetti controllati ed è raccomandata alle società di capitali ed agli altri soggetti partecipati; tale circostanza è ribadita in sede di relazione previsionale e programmatica annuale.
2. La Direzione Generale, sentite le Direzioni competenti per materia, propone annualmente alla Giunta Comunale l'elenco delle tipologie di opere pubbliche e delle forniture di beni e servizi per l'affidamento delle quali sia possibile ed utile, per l'interesse generale e per l'Amministrazione, ricorrere alle forme di cui all'art. 1 del presente regolamento, in modo dettagliato con riferimento alle convenzioni di cui al comma 1, lett. b). A tal fine, la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze nell'attuazione degli indirizzi generali, delibera contemporaneamente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione. Al suddetto provvedimento della Giunta Comunale è data pubblicazione idonea ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento.
3. Nel corso dell'anno, le Direzioni comunicano alla Direzione Generale i nuovi appalti che intendono affidare, per i conseguenti, opportuni provvedimenti.

Art. 3

Persone svantaggiate

1. Ai fini del presente regolamento, sono persone svantaggiate quelle di cui all'art. 2, lett. k) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e più precisamente:
 - a) le persone di cui all'art. 4 della già citata legge n. 381/1991;
 - b) le persone di cui all'art. 2, lettere f) e g) del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.
2. L'individuazione delle persone da inserire negli ambiti lavorativi, ai sensi degli articoli 4 e 6 del presente regolamento, avviene sulla base di progetti personali di inserimento condivisi fra la Direzione Servizi sociali ed Educativi ed il soggetto vincitore dell'appalto, anche nell'ambito di elenchi predisposti dalla medesima Direzione e comprendenti la varie tipologie di disabilità e svantaggio. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto dei principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, di quanto disposto dal già citato decreto legislativo n. 276/2003, con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 10 e 11, e di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4

Contratti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)

1. Sulla base dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale, di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, i bandi di gara, i capitolati speciali o le lettere di invito prescrivono, per le imprese partecipanti, la redazione di un progetto sociale e di potenzialità di integrazione sociale che definisce:
 - a) la percentuale delle persone svantaggiate, quali individuate e secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, che verranno inserite tra i lavoratori impiegati; prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario del procedimento di scelta del contraente presenta progetti in numero adeguato a realizzare le previsioni di cui ai successivi punti da b) ad h);
 - b) la tipologia dello svantaggio delle persone che verranno inserite nel lavoro;
 - c) gli obiettivi perseguiti con gli inserimenti lavorativi e le modalità organizzative per il raggiungimento degli stessi;
 - d) le modalità di organizzazione del lavoro, il sistema di gestione delle risorse umane ed il monte ore complessivo dei lavoratori inseriti;
 - e) le mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti;
 - f) la metodologia applicata nelle fasi di reclutamento;
 - g) la metodologia di accompagnamento delle persone inserite, durante lo svolgimento del lavoro;
 - h) i percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti.
2. Nel caso in cui non vengano effettuati nuovi inserimenti, ma sia previsto l'ampliamento dell'orario di lavoro di persone già inserite, senza che siano superati i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l'offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate.
3. L'aggiudicazione è pronunciata a favore dell'impresa che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi, da indicare nella documentazione di gara:
 - a) qualora non sia richiesta la presentazione di un progetto tecnico:
 - i. progetto sociale e p.i.s.: da 40 a 60 punti;
 - ii. prezzo: da 40 a 60 punti;(*)
 - b) qualora sia richiesta la presentazione di un progetto tecnico:
 - i. progetto tecnico: da 15 a 25 punti;
 - ii. progetto sociale e p.i.s.: da 15 a 55 punti;
 - iii. prezzo: da 20 a 70 punti.(*)

Nell'assegnazione dei punteggi di cui alle lettere a) e b) è prevista, ove possibile, una prevalenza dell'elemento *progetto sociale* rispetto agli altri elementi di valutazione. In ogni caso, la somma dei punteggi previsti deve essere pari a 100. Della commissione di gara fa parte un esperto di inserimenti lavorativi, dipendente del Comune di Bergamo.

- (*) Il sistema di calcolo per determinare i punti attribuibili all'elemento prezzo di ciascuna offerta è così formulato:
$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$
 dove **X** è il punteggio da attribuire all'elemento prezzo della specifica offerta
P_i è il prezzo più basso offerto
C è il punteggio che si è previsto di assegnare all'elemento prezzo (di cui ai suddetti punti a) ii. ovvero b) iii.)
P_o è il prezzo offerto.
4. Le offerte possono essere presentate da imprese appositamente e temporaneamente associate o da consorzi. In tal caso le offerte stesse contengono specificazioni in ordine al progetto sociale di ciascuna impresa.

Art. 5

Convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)

1. A seguito della pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, la Direzione Generale, di concerto con l'Agenzia Contratti, riceve, istruisce e valuta proposte di cooperative sociali, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991, indicanti gli ambiti in cui stipulare le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 della suddetta legge, ne verifica la realizzabilità con le Direzioni e la coerenza con i provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale, di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento.
2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) alta incidenza di manodopera;
 - b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte a tipologie di persone svantaggiate o disabili;
 - c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato da parte della cooperativa sociale affidataria.
4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della normativa generale, possono essere affidate ai sensi del presente articolo solo nel caso in cui la stipulazione delle convenzioni non comporti diminuzione dei livelli occupazionali preesistenti, al netto dei nuovi lavoratori svantaggiati assunti e fermo restando quanto previsto dall' art. 37 del CCNL delle cooperative sociali.
5. Su proposta delle Direzioni competenti per materia, l'Agenzia Contratti trasmette la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno tre cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo Nazionale presso il Ministero delle Attività produttive;
 - b) sede legale ed operativa in provincia di Bergamo;
 - c) adempimento ai contratti nazionale e territoriale delle cooperative sociali;
 - d) adempimento alle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, le assicurazioni ed il versamento dei contributi previsti dalla legge a favore dei dipendenti e collaboratori;
 - e) possesso della dichiarazione antimafia di cui al D.P.R. 30 giugno 1998, n. 252;
 - f) inesistenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata, aperte o definite nell'ultimo quinquennio.

La Direzione che inoltra la proposta suddetta può stabilire, con riferimento alla particolare tipologia di prestazione, che l'esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione costituisca preferenza nella scelta delle cooperative sociali a cui richiedere offerta.

6. E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) il valore dei beni o dei servizi non superi gli euro 20.000,00;
 - b) ricorrano condizioni di unicità del prestatore di servizio o fornitore.
7. Le offerte contengono, comunque, il progetto sociale e di potenzialità di integrazione sociale di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento.
8. Per la valutazione del progetto sociale, di potenzialità di integrazione sociale e delle potenzialità operative della cooperativa, il presidente di gara si avvale della consulenza di un esperto di inserimenti lavorativi, dipendente del Comune di Bergamo.
9. La cooperativa sociale affidataria può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale, che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
10. Gli affidamenti delle convenzioni sono effettuati con i criteri di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento.
11. Coerentemente con la normativa vigente ed utilizzata per le imprese ordinarie, i legali rappresentanti delle cooperative sociali dichiarano l'assenza delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione ai pubblici appalti e producono, su richiesta, la relativa documentazione.

Art. 6

Contratti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c)

1. Per le forniture di beni e servizi il cui importo stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, il Comune di Bergamo, sulla base dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale, di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto può introdurre tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate, quali individuate e secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'impresa aggiudicataria presenta un progetto sociale e di potenzialità di integrazione sociale di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento; sono, altresì, applicate le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Un esperto di inserimenti lavorativi, dipendente del Comune di Bergamo, nominato dal dirigente responsabile della Direzione Servizi sociali ed Educativi, valuta la congruità del progetto di cui al comma precedente rispetto alle indicazioni contenute nella documentazione di gara ed indica all'impresa le integrazioni e le modificazioni eventualmente necessarie. Il mancato accoglimento di tali indicazioni entro il termine indicato è condizione ostativa alla stipulazione del contratto; in tal caso si procede alla valutazione delle ulteriori offerte secondo l'ordine della graduatoria di gara.

Art. 7
Monitoraggio degli inserimenti lavorativi

1. La Direzione Servizi Sociali ed Educativi opera un costante monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nella documentazione dei procedimenti di scelta del contraente di cui al presente regolamento, tra le categorie di cui all'art. 3, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:
 - a) garantire che venga realizzato annualmente, in tutte le tipologie di imprese, un equilibrato inserimento delle diverse categorie di persone disabili e svantaggiate;
 - b) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale e di emarginazione;
 - c) assicurare, in collaborazione con eventuali soggetti di provenienza dei lavoratori, la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le progettualità in atto delle persone da inserire;
 - d) garantire che si realizzi annualmente, in tutte le tipologie di imprese, l'inserimento di portatori di disabilità intellettiva o fisica con limitata autonomia, o psichiatrica, in misura non inferiore al 20% delle persone inserite.
2. Le Direzioni competenti per materia e l'Agenzia Contratti trasmettono, ciascuna secondo la propria competenza, alla Direzione Servizi Sociali ed Educativi copia dei progetti sociali e di potenzialità di integrazione sociale presentati dagli aggiudicatari ed affidatari, dei contratti d'appalto e delle determinazioni dirigenziali conseguenti e di ogni altro documento, di cui al presente regolamento, utile al fine di consentire l'effettuazione delle opportune azioni di monitoraggio, controllo e verifica.
3. La violazione degli obblighi assunti dai soggetti aggiudicari o affidatari, ai sensi del presente regolamento, durante l'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione dello stesso.
4. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, è applicabile la normativa, anche regolamentare del Comune di Bergamo, vigente in materia di appalti pubblici.

INDICE

Linee programmatiche dell'Amministrazione, mandato 2004/2009	pag.	1
Art. 1 - Strumenti per l'attuazione degli inserimenti lavorativi	pag.	2
Art. 2 - Riserva di bilancio per l'attuazione degli inserimenti lavorativi	pag.	2
Art. 3 - Persone svantaggiate	pag.	3
Art. 4 - Contratti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)	pag.	3
Art. 5 - Contratti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)	pag.	4
Art. 6 - Contratti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c)	pag.	5
Art. 7 - Monitoraggio degli inserimenti lavorativi	pag.	6

NORMATIVA CITATA

- legge 10 aprile 1991, n. 125
- legge 8 novembre 1991, n. 381
- regolamento (CE) 2204/2002, Commissione 5 dicembre 2002
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276